

# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI GROTTAFERRATA

## PARTE PRIMA

### *Articolo 1 - Finalità*

1. Con delibera del Consiglio Comunale n°3 del 19 marzo 2008 è stato istituito il Consiglio Comunale dei Giovani (detto nel proseguo Consiglio dei Giovani), ovvero un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 25 anni.
2. Il Consiglio, istituito ai sensi della legge regionale 7 Dicembre 2007, n.20, promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa della comunità locale, in attuazione dei principi statuari e al fine della concreta applicazione della “Carta Europea” adottata dal Consiglio d’Europa, nonché in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 7 della legge 28 agosto 1997, n.285 (disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza) e nell’ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989).

### *Articolo 2 - Competenze*

1. Il Consiglio dei Giovani ha la funzione, tra l'altro, di:
  - a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica ed amministrativa locale;
  - b) facilitare la conoscenza da parte dei giovani dell'attività e delle funzioni dell'Ente Locale;
  - c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
  - d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con organismi analoghi istituiti in altri comuni;
  - e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;
  - f) esplicitare una funzione propositiva nella definizione dei programmi e delle scelte adottate dall'Amministrazione Comunale nel settore giovanile;
  - g) proporre alla giunta ed al Consiglio Comunale i progetti e le iniziative volte a pervenire e a recuperare i fenomeni di disagio giovanile;
  - h) promuove i rapporti con i consigli comunali dei giovani e/o di rappresentanza giovanile presenti nel territorio provinciale, regionale ed interregionale favorendo gemellaggi e raccordandosi, a livello nazionale ed internazionale, con organismi similari.
2. Il Consiglio dei Giovani, a seguito dell’approvazione da parte della giunta del piano annuale di investimenti, ha potere di deliberazione nei limiti dei finanziamenti concessi; ha inoltre il compito di presentare proposte di deliberazione al Consiglio Comunale e alla Giunta su ogni materia che presenti specifico interesse per i giovani.

Esso può altresì presentare ordini del giorno al Consiglio Comunale su qualsiasi altro argomento di suo interesse.

3. Il Consiglio dei Giovani esprime parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio Comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 15 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione Comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione Comunale ha altresì compito di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante sui suddetti atti e ha facoltà di richiedere al Consiglio dei Giovani un parere preventivo non vincolante su tutti gli altri atti non contemplati nei commi precedenti. Il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere entro 20 giorni dal ricevimento della proposta.
4. Il Consiglio dei Giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto e alla quale deve rendere conto del suo operato;
5. Il Consiglio dei Giovani: coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.

### *Articolo 3 - Composizione e Funzionamento*

1. Il Consiglio dei Giovani è composto da 16 (sedici) membri eletti a suffragio universale diretto a scrutinio di un unico elenco recante il simbolo e la denominazione di "Consiglio Comunale dei Giovani di Grottaferrata" da tutti i giovani residenti nel Comune che alla data delle elezioni abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.
2. Possono essere eletti nel Consiglio dei Giovani soltanto coloro che non rivestano già la carica di consigliere comunale o l'incarico di assessore nel Comune di Grottaferrata. Nel caso di elezione al Consiglio Comunale o di nomina all'incarico di Assessore nel Comune di Grottaferrata la carica di consigliere comunale dei giovani decade automaticamente.
3. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti, intendendosi quelli di preferenza, (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.

4. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
  - del Sindaco;
  - dell'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili;
  - del Consiglio Comunale;
  - di almeno un terzo dei membri del Consiglio.
5. Alle sedute del Consiglio partecipa, con facoltà di espressione e senza diritto di voto, l'Assessore/Consigliere delegato alle Politiche Giovanili.
6. Il Consiglio dei Giovani dura in carica 5 (cinque) anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
7. Ogni membro del Consiglio dei Giovani rappresenta tutta la comunità giovanile e nell'adempimento delle proprie funzioni connesse alla carica elettiva ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

#### *Articolo 4 - Presidenza*

1. Il Consiglio dei Giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente colui che consegue la maggioranza assoluta dei voti. La votazione di ballottaggio si terrà in una successiva seduta da svolgersi entro 10 giorni dalla prima. Sarà proclamato Presidente colui che conseguirà la maggioranza assoluta dei voti.
3. Il Presidente del Consiglio dei Giovani entra in carica immediatamente dopo la proclamazione dell'elezione.
4. Con separata successiva votazione viene eletto il Vice Presidente che sarà eletto tra i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare un altro membro del Consiglio a rappresentarlo.
5. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vice Presidente o di entrambi, almeno 12 membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vice Presidente o di entrambi. Tale mozione deve

essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

6. Il Presidente:

- rappresenta il Consiglio dei Giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze, mediante consegna di avvisi scritti ai membri tramite il servizio dei messi comunali o tramite comunicazione telematica o fax, dandone adeguata comunicazione alle Forze di Polizia;
- riceve le dimissioni dei Consiglieri e ne propone la surrogazione o sospensione; - riceve la mozione di sfiducia firmata da almeno 12 consiglieri e la iscrive all'ordine del giorno, entro 15 giorni dal ricevimento;
- tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni, assicura loro un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il Calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione Comunale;
- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, entro il 31 marzo, la relazione annuale dei giovani alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio Comunale e a tutta la popolazione giovanile;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- partecipa a nome del Consiglio dei Giovani, alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta che presentino all'ordine del giorno temi che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani;
- Si avvale di un segretario scelto per l'intero mandato, secondo quanto previsto dal successivo art. 6;
- Firma gli atti e le deliberazioni del Consiglio insieme al Segretario;
- Si avvale di un tesoriere scelto per l'intero mandato, secondo quanto previsto dal successivo art. 7;
- Su richiesta da parte del Consiglio, istituisce tre commissioni inserendole all'ordine del giorno.
- Fissa i tempi di intervento dei consiglieri.

*Articolo 5 – Commissioni*

1. Le commissioni sono in numero di tre, nello specifico: Commissione (numero 1) Cultura e Sociale, Commissione (numero 2) Sport e Spettacolo, Commissione (numero 3) Affari Generali e Comunicazione. Esse sono composte da 5 (cinque) consiglieri ciascuna; le sedute delle medesime sono pubbliche.
2. La nomina delle commissioni avviene a maggioranza semplice.

3. Ciascun componente della commissione ha facoltà di delegare, per iscritto, altro componente della commissione stessa o altro consigliere comunale.
4. Nel corso della seduta di insediamento, che sarà convocata dal Presidente del Consiglio dei Giovani, la commissione dovrà procedere alla nomina, nel proprio seno, di un presidente. Il Presidente della Commissione provvede alla convocazione della stessa con preavviso di almeno cinque giorni, ovvero secondo un calendario dei lavori concordato all'interno della commissione. Dirige i lavori e le sedute, preordina e sottoscrive i verbali e gli atti, anche con rilevanza esterna, e rappresenta la commissione a tutti gli effetti.
5. Le sedute della commissione sono validamente costituite con la presenza di almeno tre dei suoi componenti, effettivi o per delega. Le proposte si ritengono approvate se conseguono la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti decide il voto del presidente. Hanno diritto di partecipare alle sedute, senza diritto di voto, tutti i membri del Consiglio dei Giovani.
6. Le commissioni hanno funzioni istruttorie, consultive, propositive o propulsive, con i poteri spettanti al Consiglio dei Giovani, nell'ambito della materia di competenza. Il Presidente della Commissione curerà la trasmissione di copia delle decisioni adottate al Presidente del Consiglio dei Giovani affinché quest'ultimo le inserisca nell'Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio per la trattazione, discussione ed eventuale approvazione da parte di tale organo e, per conoscenza, a tutti i consiglieri.
7. A cura del Segretario della Commissione, di ogni seduta sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ne curerà anche la conservazione in appositi registri. Le riunioni della Commissione si tengono di regola nel palazzo comunale. Funge da segretario un componente della commissione scelto a rotazione dal Presidente.

#### *Articolo 6 – Segretario*

1. Il Presidente, consultati i consiglieri, nomina un segretario scelto tra uno dei componenti del Consiglio dei Giovani per la durata del mandato. Il segretario coordina i lavori dei segretari delle commissioni e svolge funzione verbalizzante.

#### *Articolo 7 – Tesoriere*

1. Il Presidente, consultati i consiglieri, nomina un tesoriere che manterrà i rapporti con l'Amministrazione Comunale quale referente per ciò che concerne le risorse finanziarie a disposizione del Consiglio dei Giovani. Il tesoriere verrà scelto tra uno dei componenti del Consiglio dei Giovani per l'intero mandato.

#### *Articolo 8 – Scioglimento*

1. Il Consiglio dei Giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

### *Articolo 9 - Cessazione dalla carica dei membri*

1. I membri del Consiglio dei Giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza, inoltre, si verifica: per l'assenza ingiustificata a 3 sedute consecutive ed in caso di elezione al Consiglio Comunale o di nomina all'incarico di Assessore nel Comunale di Grottaferrata. La decadenza da membro del Consiglio dei Giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del venticinquesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti, dell'unico elenco, che hanno riportato il maggior numero di voti nel corso della prima seduta consiliare utile.

### *Articolo 10 - Adunanze*

1. Le adunanze del Consiglio dei Giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei Giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente comma è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

### *Articolo 11 - Ammissione di funzionari e consulenti*

1. Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

### *Articolo 12- Deliberazioni*

1. Il Consiglio dei Giovani delibera in prima convocazione con la presenza di almeno 9 (nove) membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. In seconda convocazione, che potrà tenersi dopo 1 (uno) giorno dalla prima convocazione, notificata adeguatamente, il Consiglio potrà deliberare con la presenza di almeno 7 (sette) membri.

### *Articolo 13- Sede e risorse organizzative*

1. L'Amministrazione Comunale provvede ad assegnare al Consiglio un ufficio presso il Comune per le riunioni ed una sede esterna per svolgere le attività di partecipazione attiva con la popolazione giovanile. Essa assicura altresì al Consiglio, oltre al materiale necessario per il suo funzionamento, l'utilizzo delle strutture del Comune e l'assistenza

- in particolare dell'Ufficio Affari Generali per lo svolgimento della sua attività, compatibilmente con le esigenze dei vari uffici.
2. L'Amministrazione Comunale destinerà, oltre al fondo per l'istituzione del consiglio dei giovani, finanziamenti alle iniziative proposte dal Consiglio dei Giovani, compatibilmente con le esigenze di bilancio.
  3. Sarà comunque a carico dei vari servizi comunali competenti, sostenere le iniziative del Consiglio dei Giovani per quanto concerne gli aspetti tecnico-burocratici, mentre la diffusione dei lavori e le convocazioni dei Consigli spetteranno al consiglio medesimo.

#### *Articolo 14- Norme transitorie e finali*

1. Il presente regolamento, successivamente alla sua adozione verrà trasmesso dal Consiglio dei Giovani al Consiglio Comunale per l'approvazione. Il Consiglio dei Giovani potrà apportare modifiche ed integrazioni nel tempo, che saranno discusse e approvate, con la maggioranza qualificata di due terzi dei consiglieri presenti. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quant'altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio Comunale, in quanto applicabili.

## PARTE SECONDA

### Elezioni

#### *Articolo 15- Requisiti degli elettori*

1. Sono elettori del Consiglio dei Giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere residenti nel Comune;  
b) aver compiuto il quindicesimo anno di età;  
c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;  
d) non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido e dalla presentazione della certificazione di rito per quanto attiene il punto d) di cui al precedente comma 1.

#### *Articolo 16- Indizione delle elezioni*

1. Il Sindaco (o in subordine chi ne esercita le funzioni) indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
2. Nello stesso atto determina:
  - la data di pubblicazione dei bandi di iscrizione dei Presidenti e degli scrutatori di seggio;
  - la data delle consultazioni non potrà avvenire insieme ad altre consultazioni politiche amministrative;
  - fissa i termini per la presentazione delle candidature; - la disposizione dei seggi elettorali;
  - l'orario di apertura e chiusura del seggio.
3. Delle elezioni è data adeguata pubblicità e tempestiva informazione a tutti i giovani residenti nel comune di età compresa tra i 15 ed i 25 anni mediante una lettera ed ogni altro mezzo idoneo.

#### *Articolo 17- Presentazione candidature*

1. L'elezione dei membri del Consiglio dei Giovani avviene sulla base di un unico elenco elettorale recante il nome ed il simbolo del "Consiglio Comunale dei Giovani di Grottaferrata".
2. Ogni candidato, al fine della regolare presentazione della propria candidatura, raccoglie almeno 5 (cinque) e non più di 10 (dieci) firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.
3. Non sono eleggibili quali membri del consiglio dei giovani coloro i quali non risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15 comma 1 e coloro che rivestano già la carica di consigliere e/o di assessore (cfr. art. 3 comma 3) in una qualsiasi amministrazione e, più in generale, un carica politico-istituzionale o di nomina istituzionale.



4. Le candidature devono essere presentate in Comune (presso l'Ufficio Affari Generali) a pena di inammissibilità entro e non oltre i termini indicati dall'atto di indizione delle elezioni.
5. Affinché le elezioni abbiano effettivamente luogo è necessario che vengano presentate almeno 18 candidature.
6. Non vi sono limiti al numero massimo di candidati presenti nell'unico elenco.
7. Le candidature presentate devono necessariamente indicare:
  - cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato e l'elenco con le firme degli aventi diritto al voto che ne hanno sottoscritto la candidatura.
8. Le candidature presentate saranno inserite, dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 16, in ordine alfabetico nell'unico elenco di cui all'art. 17 comma 1.

#### *Articolo 18- Commissione elettorale*

1. La Commissione Elettorale:
  - decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
  - verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle candidature;
  - procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
  - risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
  - raccoglie i dati provenienti dai seggi;
  - proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
2. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

#### *Articolo 19- Scheda elettorale*

1. La scheda elettorale per l'espressione del voto reca il nome ed il simbolo del "Consiglio Comunale dei Giovani di Grottaferrata" e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da almeno un componente del seggio.

#### *Articolo 20- Nomina del Presidente di seggio*

1. Il Presidente di seggio viene nominato dal Responsabile dell'Ufficio Affari Generali comunale, tra gli iscritti all'Albo dei Presidenti di seggio per la elezione del Consiglio dei Giovani, in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

#### *Articolo 21- Nomina degli scrutatori di seggio*

1. Gli scrutatori in numero di almeno uno per seggio, verranno nominati con le stesse modalità di cui al precedente art. 20.

### *Articolo 22- Seggio elettorale*

1. Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da almeno uno scrutatore e un segretario che presteranno la loro opera a titolo di volontariato e pertanto non percepiranno alcun compenso.
2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti, con obbligo di presenza di almeno uno scrutatore.
3. I componenti del seggio sono nominati con atto del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali.

### *Articolo 23- Operazioni di voto*

1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei Giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno dalle ore 8,00 alle ore 20,00.
2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità o di altro documento utile.
3. Essi possono esprimere solo un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
4. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
5. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi.
6. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

### *Articolo 24- Proclamazione degli eletti*

1. Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali certificherà il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio e proclamerà gli eletti.

### *Articolo 25 – Norme finali*

1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente regolamento, verranno applicate le norme in vigore per la correlativa attività di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.